

*Causa Zuccalà c. Italia – Sezione Seconda – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 72746/01)*

**Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) previa occupazione di fatto – liquidazione dell’indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 359 del 1992 - indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene - violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.**

**Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) previa occupazione di fatto – liquidazione dell’indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 359 del 1992 – applicazione retroattiva - violazione del diritto a un equo processo *ex art. 6* sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare l’applicazione retroattiva della legge n. 359 del 1992 - sussiste. Eccessiva durata del processo - violazione del diritto a un equo processo *ex art. 6* CEDU sotto il profilo della durata ragionevole - sussiste.**

La Corte dichiara sussistente la violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l’insufficienza dell’indennizzo espropriativo accordato in sede nazionale, in quanto nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un’indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.

La Corte constata altresì la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto a un processo equo sia sotto il profilo dell’eccessiva durata del processo sia sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare l’applicazione retroattiva della legge n. 359 del 1992 recante i nuovi criteri di calcolo dell’indennizzo.

**Fatto.** Antonia Zuccalà ereditò dal padre un terreno. Parte di questo fu oggetto di un’espropriazione prefettizia nel 1972 ma la quota del terreno era già stata occupata in via di fatto nel 1961. A tale occupazione *sine titulo* la Zuccalà si era opposta nel 1969, citando per danni la società in mano pubblica che aveva disposto l’occupazione per incarico della Cassa per il Mezzogiorno.

Senonchè nel 1975 il tribunale di Reggio Calabria si era dichiarato incompetente. La Zuccalà si rivolse allora al tribunale delle acque per ottenere il risarcimento del danno per l’illecita occupazione e per ottenere un equo ristoro a titolo di indennità di espropriazione. Il giudizio del tribunale delle acque fu assai lungo e laborioso. Il giudice delle acque dispose ben due perizie, nel 1976 e nel 1991. Il perito nominato nel 1976 depositò a sua volta una relazione nel 1978 e un supplemento nel 1983. Nel 1998, infine il tribunale delle acque statuí che l’espropriazione era stata legittima. Determinò la somma dell’indennizzo in base alla legge n. 359 del 1992. (Vale la pena esplicitare che il terreno, nel 1972, valeva circa 1 milione e 200 mila lire, intorno a 1700 lire al metro quadro. Il tribunale delle acque accordò un indennizzo espropriativo di poco della metà di questo valore, cioè circa 680 mila lire - 350 euro circa). La Zuccalà non impugnò la sentenza del tribunale delle acque perché nel frattempo, già dal 1976, aveva adito il TAR per sentire annullato il decreto d’esproprio. Ma nel 1979 il TAR aveva respinto il ricorso.

Nel 2001, entrata in vigore la legge Pinto, l’interessata adì la corte d’appello di Roma per avere il risarcimento da eccessiva durata del processo e ne ottenne nel 2002 un importo liquidato in 7700 euro.

Nel 1999 ella presentò un ricorso (rubricato nel 2001) volto a ottenere la condanna dell’Italia sia per la violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 sul diritto di proprietà, sia dell’art. 6 della Convenzione, sotto il duplice profilo dell’eccessiva durata e dell’intervento di una legge retroattiva in una controversia in corso.

**Diritto.** La Corte dei diritti, con una sentenza unanime e assolutamente conforme al proprio ormai granitico orientamento ha accolto il ricorso sotto tutti i profili.

Per quanto riguarda la violazione del diritto di proprietà, la Corte (ai nn. 27 e 28 della pronunzia) osserva che il terreno valeva circa 600 euro mentre l'indennizzo aveva di poco superato la metà di quella cifra. Tale scarto tra ristoro espropriativo e valore commerciale del bene è stato considerato eccessivo, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, fissata con chiarezza anzitutto nella nota sentenza *Scordino n. 1* del 2006, soprattutto perché non motivato da alcuno specifico riferimento a circostanze di pubblico interesse.

Quanto all'eccessiva durata, essa salta agli occhi senza ulteriore bisogno di motivazione (n. 35 della sentenza).

Circa infine il tema dell'illegittima interferenza di una legge posteriore in una lite in corso, la Corte osserva che la legge del 1992 (il cui art. 5-*bis* è stato peraltro dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale italiana nel 2007) è una fonte intervenuta a disciplinare la misura dell'indennizzo ben dopo l'insorgenza della lite (n. 36 della sentenza).

Ne è derivata la condanna dello Stato italiano a 5.000,00 euro, a integrazione dell'indennizzo espropriativo e 6.000,00 euro per danni morali

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Art. 6 CEDU

Protocollo addizionale n. 1, art. 1

Legge n. 359 del 1992

Legge n. 89 del 2001

#### **Precedenti Corte EDU:**

Sull'art. 1 del Protocollo 1:

- *Pisacane c/ Italia* 2008
- *Mandola c/ Italia* 2009
- *Perinati c/ Italia* 2009
- *Vacca c/ Italia* 2009

Sull'art. 6 della Convenzione:

- *Cocchiarella c/ Italia* 2006
- *Simaldone c/ Italia* 2009